Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Mercoledì, 27 settembre** — **Numero 227**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22: semestre L. 12: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1151 delle leggi e dei decreti della raccolta ufficiale del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza;

Veduto segnatamente l'art. 10, parte seconda, libro secondo, del detto testo unico, col quale è demandato

al regolamento di stabilire le disposizioni per la emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e lo annullamento delle cartelle di credito comunale e provinciale e pel versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè per le operazioni che potranno farsi sulle cartelle medesime, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, per l'esecuzione del precedente testo unico, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale; e ritenuta l'opportunità di modificare talune disposizioni del regolamento stesso e di coordinarlo al nuovo testo unico suindicato del 2 gennaio 1913, n. 453;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostra, dal ministro proponente, per l'esecuzione della parte seconda, libro II, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, riguardante la sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della parte seconda - libro II - del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453

(*Sezione autonoma di credito comunale e provinciale*)

TITOLO II.

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

CAPO I.

Amministrazione della sezione

Art. 1.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è legalmente rappresentata dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti. Il suo personale fa parte di quello dell'amministrazione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti estende le sue funzioni alla sezione medesima.

Art. 2.

La sezione di credito ha la gestione dei prestiti concessi e di quelli da concedere mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale ed ha il servizio delle relative cartelle.

Art. 3.

In relazione al secondo comma dell'art. 5 della parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non più tardi del 30 settembre di ogni anno, l'Amministrazione presenta al ministro del tesoro la situazione finanziaria della sezione alla fine dell'anno solare precedente, desunta dalle risultanze del rendiconto che, come per le altre gestioni, è tenuta a presentare annualmente con apposita relazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

CAPO II.

Spese di amministrazione e contabilità

Art. 4.

Nel mese di novembre di ogni anno l'amministratore generale sottopone alle deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti il bilancio di previsione delle spese di amministrazione della sezione di credito per l'anno successivo.

Art. 5.

Gli stipendi degli impiegati della sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono rimborsati al tesoro dello Stato dalla sezione stessa mediante versamento della corrispondente annualità stanziata nel rispettivo bilancio.

In detto bilancio è pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al tesoro per aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati predetti e per concorso nella spesa relativa al servizio della sezione autonoma presso altri uffici.

Art. 6.

Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione, corredato della deliberazione del Consiglio permanente, è presentato entro il mese di novembre alla Commissione parlamentare di vigilanza; e quindi coll'avviso di essa viene rimesso all'approvazione del ministro del tesoro.

Il decreto Ministeriale di approvazione è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Il conto consuntivo delle spese di amministrazione, compreso nel rendiconto generale dell'esercizio, è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente entro il mese di maggio dell'anno successivo all'esercizio e trasmesso alla Commissione parlamentare di vigilanza con le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Art. 8.

Allorchè dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino, sulle somme stanziate nel bilancio, dei residui non impegnati, questi vengono annullati.

Le somme impegnate si trasportano al nuovo esercizio.

Art. 9.

La ragioneria della sezione autonoma di credito tiene seperate scritture, con le quali segue il movimento delle ragioni di debito e di credito per tutte le operazioni della sezione stessa e tiene in particolare evidenza la situazione del conto corrente tra la Cassa dei depositi e prestiti e la sezione autonoma di credito, la situazione del fondo di riserva e quella delle cartelle in circolazione e dei mutui vigenti.

Tiene lo scadenziere e il prontuario generale delle delegazioni rilasciate sugli agenti della riscossione, non che il conto corrente di ciascun prestito.

Tiene la contabilità, regolata per mese e distinta per scadenza, dei pagamenti degli interessi sui titoli di credito e del rimborso del capitale.

Prepara il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione, le situazioni contabili e il rendiconto consuntivo annuale della gestione.

CAPO III.

Prestiti della sezione di credito

Art. 10.

Ai prestiti sulla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ai quali si riferisce l'art. 1 della parte seconda, libro II del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, da farsi mediante emissione di cartelle, nei casi, alle condizioni e per gli usi contemplati dall'articolo stesso e dal successivo, sono applicabili le disposizioni vigenti per i prestiti sulla Cassa dei depositi e prestiti, salvo il disposto dei seguenti articoli 11 e 12.

Art. 11.

L'ente mutuatario deve, senza sconto, corrispondere alla sezione di credito ratealmente, in analogia a quanto è disposto per i prestiti della Cassa dei depositi e prestiti, e rilasciando all'uopo le prescritte delegazioni, l'annualità necessaria per ammortizzare il mutuo nel periodo di anni per il quale venne concesso, aumentata detta annualità, a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dal servizio dei prestiti, della provvigione stabilita dall'art. 7 della parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Le somme che, dopo trascorso interamente l'anno successivo a quello in cui è principiato l'ammortamento dei prestiti in cartelle per dimissione di debiti, rimangono disponibili sul ricavato dall'alienazione delle cartelle, divengono infruttifere.

Per i prestiti da concedersi per esecuzione di opere è esteso ad un quinquennio, a cominciare dall'anno in cui è principiato l'ammortamento, il periodo durante il quale sono fruttifere le somme ricavate dall'alienazione delle cartelle.

È autorizzata la sezione di credito ad intestare al proprio nome le cartelle corrispondenti alla parte del prestito che non sia subito somministrata e per la quale dovrà rimborsare gli interessi al mutuatario.

Art. 12.

Dal conto corrente, di cui all'art. 3 della parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, potranno essere prelevati i fondi necessari per il pagamento dei prestiti che si somministrano prima dell'alienazione delle rispettive cartelle.

Art. 13.

Per il combinato disposto dall'art. 8, parte seconda, e dall'art. 186, parte prima, del libro II del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, il tesoro dello Stato dovrà corrispondere, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, le quote di annualità poste a suo carico per l'ammortamento del prestito di L. 152.582.000, in cartelle speciali 3,75 per cento, concesso al comune di Roma; e il Comune stesso continuerà a versare le somme rimaste a suo carico in sei rate eguali, una per ciascuno dei mesi da gennaio a giugno di ogni anno.

Le quote di annualità che di mano in mano passeranno a carico dello Stato, saranno trasformate in annualità a fine dell'anno convenzionale del prestito, che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun anno solare, e sarà calcolato a favore del tesoro lo sconto di 76 giorni, al 3,75 per cento, per il pagamento entro il 15 luglio.

Il passaggio graduale a carico dello Stato della rimanenza dell'annualità, e cioè della somma di L. 1.105.287,68, avrà luogo in ragione di L. 4,42115072 per ogni 100 lire assunte a mutuo dal Comune di Roma per l'esecuzione delle opere e per le provviste di materiali indicati nel sopracitato art. 186 del testo unico e con effetto dal 1° ottobre dell'anno precedente quello nel quale avrà principio l'ammortamento di ciascun mutuo.

Le spese di provvigione e quelle eventuali di cambio ed accessorie occorrenti pel servizio in oro dei titoli di credito che hanno sostituito all'estero le vecchie obbligazioni 4 per cento del comune di Roma, saranno rimborsate alla sezione di credito dal Comune e dallo Stato in proporzione delle quote di annualità a loro carico.

CAPO IV.

Cartelle di credito comunale e provinciale e operazioni sulle medesime

§ 1. — Emissione e circolazione delle cartelle e loro collocamento.

Art. 14.

L'emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale ha luogo in corrispondenza alla concessione dei prestiti e per un valore nominale eguale all'ammontare dei prestiti stessi.

La decorrenza degli interessi delle cartelle coincide colla decorrenza dell'ammortamento dei prestiti.

Quando però l'ammortamento del prestito sia già incominciato, la sezione può emettere le cartelle con decorrenza posteriore a quella portata dalle annualità; in tal caso, per le quote di capitale comprese nelle annualità scadute, sarà nel prossimo sorteggio estratta in più una quantità di cartelle sufficiente a mettere in perfetta corrispondenza il rimborso delle cartelle con l'ammortamento dei mutui, regolando le dipendenti ragioni di debito o credito con l'ente mutuatario.

Art. 15.

Le cartelle ordinarie 4 per cento hanno una propria numerazione continuativa e sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore o da titoli nominativi, e questi possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle.

Finchè non saranno emessi i titoli nominativi ne faranno le veci le dichiarazioni provvisorie, sulle quali si possono eseguire tutte le operazioni ammesse per i titoli nominativi.

I titoli al portatore 4 per cento sono da una cartella, da 5 e da 25 cartelle e hanno essi pure una numerazione progressiva propria, distinta per serie. Le dichiarazioni provvisorie hanno pure una numerazione progressiva propria. Tanto i titoli al portatore quanto quelli nominativi, o in loro vece le dichiarazioni provvisorie, portano l'indicazione dei numeri delle cartelle che rappresentano.

Art. 16.

Le cartelle ordinarie 3,75 per cento sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore unitari e da titoli comprendenti 5 o 10 cartelle; e le cartelle speciali 3,75 per cento sono rappresentate da titoli al portatore unitari e da titoli comprendenti 5, 20 o 40 cartelle.

In luogo dei titoli al portatore 3,75 per cento, ordinari o speciali, possono essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli.

I titoli al portatore 3,75 per cento hanno una numerazione progressiva distinta per ciascuna categoria di cartelle, ordinarie o speciali, e per serie; i certificati nominativi hanno pure una numerazione progressiva propria, distinta per ognuna delle due categorie di cartelle, e portano l'indicazione dei numeri e della serie dei titoli che rappresentano.

Art. 17.

I titoli al portatore, i certificati nominativi e le dichiarazioni provvisorie sono stampati su carta filigranata a spese della sezione di credito. I titoli al portatore sono stampati dall'Officina governativa delle carte-valori e sono ricevuti e custoditi dal tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le matrici dei titoli al portatore emessi sono conservate dalla sezione, rilegate in volumi. I certificati nominativi e le dichiarazioni provvisorie sono custoditi dall'economo della Cassa depositi e prestiti.

La forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi sono determinati con R. decreto promosso dal ministro del tesoro.

Tanto i titoli al portatore che quelli nominativi sono muniti del timbro a secco e del bollo demaniale.

A ciascun titolo al portatore sono unite 40 cedole per il pagamento a semestre maturato degli interessi. Quando le cedole siano esaurite, la sezione di credito ha facoltà di rinnovare il titolo o di aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

I certificati e le dichiarazioni provvisorie contengono una tabella a caselle semestrali per segnarvi i pagamenti delle singole rate di interessi, e vari compartimenti per le riduzioni. Esaurite le caselle o i compartimenti, la sezione può rinnovare i certificati e le dichiarazioni provvisorie o aggiungervi un foglio con altre caselle o compartimenti.

I titoli sono firmati dal direttore generale della Cassa o per esso dall'ispettore generale o, per speciale delegazione, dal capo di divisione che dirige la sezione di credito. Portano inoltre la firma del direttore della ragioneria e del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti. È in facoltà dell'Amministrazione, sentito l'ufficio di riscontro, di far munire i titoli delle firme a stampa, impresse con marchio a *fac-simile*.

La sezione di credito tiene i registri d'iscrizione dei titoli; un duplicato dei medesimi è depositato presso la Corte dei conti.

Art. 18.

Per le iscrizioni vincolate di usufrutto si rilascia, oltre al certificato di nuda proprietà, un certificato di usufrutto avente la forma, le leggende e i segni caratteristici eguali al certificato emesso per la nuda proprietà, ma portante l'indicazione, nella prima pagina, di certificato di usufrutto.

Nel certificato di nuda proprietà devono essere annullati i compartimenti relativi al pagamento degli interessi semestrali, e nella prima pagina deve essere posta la indicazione di certificato per la proprietà.

Art. 19.

La somministrazione dei prestiti ha luogo di regola mediante pagamento in contanti, provvedendosi dalla sezione di credito al collocamento delle cartelle all'atto stesso della loro emissione, osservate le norme contenute nel Regio decreto di cui al primo capoverso dell'art. 2, parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Eccezionalmente, e dietro autorizzazione del ministro del tesoro, può essere fatta anche mediante consegna delle cartelle al valore nominale.

§ 2. — Operazioni sulle iscrizioni e sui relativi titoli rappresentativi delle cartelle di credito.

Art. 20.

Sono applicabili al servizio dei titoli di credito comunale e provinciale le norme regolamentari stabilite per i titoli di Debito pubblico, in quanto non sia provveduto specificatamente col presente regolamento ed in quanto la diversa natura degli uni e degli altri lo permetta.

Art. 21.

I titoli al portatore possono essere tramutati in titoli nominativi per un numero indefinito di cartelle sopra semplice domanda degli interessati.

I titoli nominativi si emettono al nome di una sola persona o Società o di un solo stabilimento od ente morale legalmente costituito. Possono però iscriversi al nome di più minori o di più amministrati, sempre che una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione; come pure possono iscriversi al nome della massa dei creditori del fallito, dell'eredità o degli aventi diritto ad una determinata successione, al nome di più eredi o donatari indivisi, o della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza dei titoli e sia specificato a chi i medesimi debbano devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

L'intestazione del titolo nominativo deve contenere il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio del titolare, e tutte le altre indicazioni che siano opportune per meglio identificare la persona e lo stato giuridico di esso titolare.

Art. 22.

I titoli nominativi possono, sempreché se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, essere sottoposti a vincolo o ad ipoteca e trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione di ente morale, società, ecc., oppure tramutarsi al portatore a richiesta dei titolari od altri aventi ragione. In quest'ultimo caso si fa luogo alla emissione di titoli al portatore per i medesimi numeri di iscrizione delle cartelle.

Non sono ammesse riunioni o divisioni dei titoli al portatore.

Art. 23.

È ammessa la cessione dei titoli nominativi fatta per atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo, o per scrittura privata autenticata a termini dell'art. 1323 del Codice civile, o per dichiarazione di cessione fatta a tergo del titolo dal solo titolare iscritto, con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni del Debito pubblico o da notaio.

L'ufficiale che roga l'atto di cessione od eseguisce l'autenticazione delle firme deve certificare anche la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

Ove i titoli dalla loro intestaziane o dai documenti esibiti risultino spettare a persone incapaci, a Società od enti morali, la traslazione o il tramutamento al portatore dei titoli stessi non potrà aver luogo se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Art. 24.

La traslazione o il tramutamento al portatore dei titoli nominativi si esegue su domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante o dei suoi aventi causa, corredata dei titoli di credito e dei documenti necessari per giustificare la domanda stessa, nonchè la identità personale e la qualità dei richiedenti.

Dette operazioni possono essere eseguite anche in base alla sola domanda; ma in tal caso questa deve essere autenticata a termini dell'art. 1323 del Codice civile, e il notaio deve anche accertare la identità e la capacità giuridica dei richiedenti.

La cessione dei titoli nominativi o la delegazione al ritiro dei nuovi titoli non possono essere fatte a favore del notaio rogante o dell'ufficiale che autentica la firma dei cedenti o degli istanti.

Art. 25.

In caso di morte del titolare del titolo nominativo, la traslazione di questo agli eredi o legatari ha luogo su domanda corredata dei

documenti che giustifichino la successione nei modi stabiliti dall'art. 2 dell'allegato *D* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, nonchè di un'attestazione comprovante il pagamento della relativa tassa di successione, da rilasciarsi dall'ufficio del registro competente ai termini dell'art. 21 della legge 23 aprile 1911, n. 509 (*).

Quando si tratti di titoli il cui valore capitale non sia superiore a lire duemila, in luogo del titolo legale, quale è richiesto dal succitato art. 2 dell'allegato *D* alla legge 11 agosto 1870, l'Amministrazione potrà ammettere la prova diretta della successione col deposito presso di essa dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale di notorietà, il quale deve essere formato innanzi al pretore del luogo in cui si è aperta la successione, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei, a norma di legge.

Per le successioni testamentarie, nell'atto di notorietà dovrà essere dichiarato che il testamento che si presenta è l'ultimo, incontestato e valido, e che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi sono altri eredi necessari, ai quali la legge riservi una quota ereditaria. Per le successioni *ab intestato*, dovrà essere dichiarato che non esistono disposizioni testamentarie e indicato quali siano e persone chiamate alla successione intestata del titolare del titolo nominativo.

§ 3. — Delle opposizioni.

Art. 26.

Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione, sequestro od esecuzione forzata che in caso:

a) di perdita o smarrimento del titolo d'iscrizione;
b) di controversie sul diritto a succedere;
c) di fallimento del titolare;
d) di esecuzione per effetto della ipoteca.

Le opposizioni, i sequestri o altri impedimenti devono essere intimati, in questi casi in cui sono ammessi, esclusivamente alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, amministratrice della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e devono contenere sempre l'elezione di domicilio in Roma.

Art. 27.

Nessun sequestro, impedimento od opposizione è ammesso sulle iscrizioni al portatore e la sezione di credito comunale e provinciale non riconosce altro proprietario dei titoli che le rappresentano, che il portatore dei medesimi.

Art. 28.

In caso di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo, il titolare o il suo legittimo rappresentante o il suo erede o legatario specifico, può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali di interesse ed il rilascio d'un nuovo titolo, presentandone domanda con firma debitamente autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

Il legittimo rappresentante, l'erede o il legatario del titolare della iscrizione deve inoltre provare con documenti autentici il diritto che a lui compete sul titolo nominativo di cui dichiara la perdita o lo smarrimento.

Uguale facoltà hanno:

il cessionario, quando provi, con l'atto di cessione o con atto successivo, di aver avuto la tradizione del titolo, salvo che il cedente abbia dichiarato o dichiari di averlo egli stesso smarrito;

l'aggiudicatario per sentenza, quando provi, con documenti autentici, di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

Per i corpi morali e pubblici stabilimenti la firma del rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dalla competente autorità. Nella domanda devonsi indicare i semestri di interesse, maturati sul titolo e non riscossi, pei quali si chiede la sospensione, e deve sempre eleggersi domicilio in Roma.

(*) Per effetto dell'art. 8 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C* (convertito in legge), l'attestazione di cui al primo comma dell'art. 25 dev'essere ora rilasciata su carta da bollo da cent. 70.

Art. 29.

L'Amministrazione, in seguito alla denunzia di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo, fa pubblicare apposito avviso per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nelle Borse di commercio, disponendo contemporaneamente per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere.

La pubblicazione dell'avviso di perdita o di smarrimento del titolo d'iscrizione è fatta con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, si fa luogo a nuova iscrizione e alla spedizione del nuovo titolo.

Tali pubblicazioni si fanno per elenchi mensili.

Art. 30.

Chi intende di fare opposizione alla nuova inscrizione e al rilascio d'un nuovo titolo in sostituzione di quello perduto o smarrito, deve:

1° notificare l'opposizione per atto di usciere a chi dichiarò la perdita o lo smarrimento del titolo, con elezione di domicilio in Roma;

2° rimettere alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti l'atto di notificazione di cui sopra e il titolo dichiarato perduto o smarrito, allegati ad apposito momoriale.

L'Amministrazione, ricevuti i documenti di cui al n. 2, sospende le pubblicazioni che ancora fossero da farsi e non procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o siasi pronunciata fra i medesimi decisione del giudice e sia questa passata in cosa giudicata.

Se l'opposizione provenga non dal possessore del titolo, ma da chi pretenda solo aver ragioni sugli interessi, non si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare, ma compiute le medesime e trascorso il termine stabilito, non si procede ad operazione alcuna se non col consenso di tutti gl'interessati od in forza di decisione del giudice passata in cosa giudicata.

Art. 31.

Gli uffici delle Camere di commercio sono tenuti a curare presso le rispettive Borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di perdita o smarrimento loro inviati ed a trasmettere alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti la relativa attestazione entro 15 giorni da quello in cui essa ebbe luogo.

Art. 32.

Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti annulla la precedente iscrizione e ne fa una nuova, rilasciando il nuovo titolo.

La nuova iscrizione porta la menzione del numero d'ordine di quella da cui deriva e del fatto dell'avvenuta perdita o smarrimento del corrispondente titolo.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo titolo l'Amministrazione provvede al pagamento delle rate semestrali scadute rimaste in sospeso.

Operata la nuova iscrizione ed emesso il relativo titolo resta di niun valore il titolo precedente, benchè regolarmente ceduto, e non sono più ammesse opposizioni.

Art. 33.

Se il titolo nominativo non sia stato smarrito, ma il titolare, o per esso chi altri abbia diritto a denunciarne lo smarrimento, ne sia stato indebitamente spossessato, deve notificarsi alla persona che lo detenga regolare atto, per diffidarla a consegnare il titolo stesso entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione da farsi

come appresso, e per avvertirla che, trascorso tale termine senza la consegna e senza regolari opposizioni, sarà proceduto a nuova iscrizione ed alla emissione di un nuovo corrispondente titolo.

L'atto di diffida, con la relazione della eseguita notificazione, dovrà essere depositato presso l'Amministrazione con apposita istanza a firma autenticata.

In base a tale istanza l'Amministrazione provvede come agli articoli 29 e 32.

Art. 34.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in caso di fallimento, la opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali quanto per la traslazione o il tramutamento delle iscrizioni, purchè sia autorizzata con provvedimento del giudice competente.

La decisione del giudice, nel caso di opposizione, deve essere presentata all'Amministrazione, accompagnata da apposito ricorso nelle forme di legge, in conformità del disposto dell'art. 26.

Art. 35.

Le opposizioni devono essere risolute dal giudice.

Esse però possono anche revocarsi con atto pubblico notarile o giudiziale, o con atto privato debitamente autenticato nelle forme prescritte dall'art. 1323 del Codice civile, od infine con semplice domanda munita di firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico.

Art. 36.

In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione totale del titolo nominativo o la sua traslazione a favore della massa dei creditori indivisamente o il tramutamento in titoli al portatore.

Qualora i creditori non posseggano il titolo primitivo, l'operazione è ordinata dal giudice sull'esibizione di una dichiarazione che si rilascia dalla sezione di credito per provare l'esistenza dell'iscrizione. La traslazione o il tramutamento non può eseguirsi se non dopo adempiute le formalità prescritte dai precedenti articoli 28 e 29 nei casi di perdita o smarrimento del titolo, e cioè sei mesi dopo la prima pubblicazione nel giornale ufficiale del Regno, e quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del titolo.

Art. 37.

Durante il giudizio di espropriazione di cartelle nominative per effetto dell'ipoteca, il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate di interessi.

La decisione del giudice per l'espropriazione deve, di norma, essere pronunziata sulla esibizione del titolo annotato dell'ipoteca.

Quando il creditore non possegga il certificato, la decisione è pronunziata sopra una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione, attestante l'esistenza della iscrizione ipotecata.

CAPO V.

Sorteggio, rimborso e annullamento delle cartelle, loro versamento in estinzione anticipata dei mutui

Art. 38.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse.

Il sorteggio ha luogo nei mesi di maggio e di novembre di ogni anno per le cartelle ordinarie 4 per cento, nel mese di ottobre per le cartelle ordinarie 3,75 per cento e nel mese di febbraio per le cartelle speciali 3,75 per cento.

Le cartelle ordinarie 4 per cento sono rappresentate da schede e le schede sono racchiuse in urne.

I titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie e speciali 3,75 per cento sono pure rappresentati da schede e le schede vengono racchiuse in urne distinte per tipo di cartelle e per serie di titoli.

Il sorteggio per ciascuna serie ha luogo in proporzione dei titoli emessi.

Prima di procedere all'estrazione sono introdotte nelle urne le schede recanti i numeri dei titoli emessi dopo la precedente estrazione.

Art. 39.

Le estrazioni a sorte si eseguono in un locale aperto al pubblico presso la Cassa dei depositi e prestiti, alla presenza del direttore generale della Cassa stessa, del direttore capo della ragioneria della sezione di credito, o di un loro delegato, e del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, i quali stendono e sottoscrivono apposito processo verbale.

Compiute le operazioni di sorteggio, le urne vengono chiuse e suggellate mediante tre differenti suggelli apposti rispettivamente dai tre funzionari presenti all'operazione.

Le stesse impronte di suggelli si applicano al processo verbale, affinchè prima di principiare la successiva estrazione si faccia la constatazione che le urne sono rimaste intatte.

Quindici giorni prima dell'estrazione se ne dà avviso al pubblico mediante apposita inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; i numeri sorteggiati sono pubblicati nella *Gazzetta* stessa.

Art. 40.

Il rimborso delle cartelle ordinarie 4 per cento ha luogo a cominciare dal primo giorno del semestre successivo a ciascuna estrazione; il rimborso delle cartelle ordinarie e speciali 3,75 per cento ha luogo a cominciare rispettivamente dal 1° gennaio e 1° aprile successivi a ciascuna estrazione.

Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su semplice domanda sottoscritta dall'esibitore di essi e mediante mandati da emettersi sulle sezioni di Regia tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche sulla tesoreria centrale del Regno.

Il rimborso dei titoli nominativi si esegue su domanda scritta del titolare o del suo rappresentante o avente causa che giustifichi la sua qualità con i documenti richiesti dagli articoli 23, 24 e 25 per le operazioni di traslazione e di tramutamento. La firma del richiedente dev'essere autenticata da notaio, che deve anche accertare la identità e la capacità giuridica del richiedente medesimo.

Non occorre però l'autenticazione delle firme sulle domande prodotte dai procuratori dei titolari o dai rappresentanti di enti o di Società, quando la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso risultino dall'atto di procura o dalla deliberazione con la quale l'assemblea, il Consiglio, o in generale l'organo competente abbia autorizzato l'operazione, oppure in altro modo risulti la qualità del richiedente e la facoltà ad esso conferita di riscuotere per conto del titolare l'importo dei titoli sorteggiati.

Basta poi la sola domanda qualora con la stessa si dia incarico all'Amministrazione di operare essa medesima, direttamente o per mezzo del contabile del portafoglio, il rinvestimento dell'intero capitale da rimborsare.

I titoli al portatore devono essere muniti di tutte le cedole dei semestri d'interessi non ancora maturati, successivi a quello in cui ha avuto luogo la relativa estrazione; altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

I rimborsi nel Regno sono fatti in valuta avente corso legale. I rimborsi all'estero, per quei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento muniti del bollo di cui all'art. 17 della parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono invece fatti in oro dalle Casse e Banche all'uopo autorizzate.

Art. 41.

I titoli al portatore rimborsati vengono distrutti mediante abbruciamento; i titoli al portatore 4 per cento rimborsati in parte ven-

gono pure distrutti e sostituiti con altri titoli per la parte di cartelle non sorteggiate.

I titoli nominativi colpiti in parte da sorteggio vengono ridotti del capitale rimborsato; e quelli che per effetto dei rimborsi rimangono estinti vengono annullati e conservati in atti.

L'abbruciamento dei titoli al portatore viene eseguito in occasione della prima estrazione immediatamente successiva al loro rimborso, e nel processo verbale è fatto constare del numero e della serie dei titoli bruciati, nonchè delle cedole annesse ai medesimi.

Art. 42.

L'ente mutuatario ha facoltà, osservato il disposto degli articoli 88 della parte prima e 7 della parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di estinguere completamente ed in ogni tempo il suo debito o di affrettarne soltanto l'estinzione.

L'estinzione anticipata ha luogo mediante versamento in contanti o mediante restituzione di cartelle di credito al valore nominale, ma le singole anticipazioni devono corrispondere all'intero ammontare di una o più o di tutte le delegazioni scontate al saggio di interesse delle cartelle. Sul capitale anticipato verrà calcolata la provvigione per un solo anno.

Nel primo caso in corrispondenza alle somme anticipate si dovranno sorteggiare nella prima estrazione semestrale, in più della quota normale, tante cartelle quante al valore nominale equivalgano alla somma capitale anticipata; nel secondo caso le cartelle vengono immediatamente annullate, e se ne effettua poi l'abbruciamento nell'occasione della prossima estrazione semestrale. Sullo scadenziere verranno detratte le delegazioni estinte anticipatamente, agli effetti del preciso accertamento delle quote di capitale da ammortizzarsi nelle singole estrazioni.

Se nel sorteggio vengono compresi i numeri corrispondenti alle cartelle come sopra annullate, di essi non si tiene conto agli effetti della quantità da estrarsi.

Le cartelle, che allo scadere del periodo di ammortamento del prestito pel quale furono emesse non risultassero estratte, si dovranno ritenere come comprese nell'ultima delle estrazioni nelle quali sono state rappresentate nelle urne, e di conseguenza l'estrazione stessa avrà luogo per il rimanente numero di cartelle a compiere la quota di ammortamento. In tale estrazione e nelle susseguenti i numeri delle cartelle stesse che venissero sorteggiati, saranno considerati nulli o di niun effetto, nel modo stesso che si pratica dal Debito pubblico per i titoli redimibili sorteggiati già convertiti in rendita consolidata.

CAPO VI.

Degli interessi semestrali

—

Art. 43.

Gli interessi sulle cartelle 4 per cento e sulle cartelle 3,75 per cento ordinarie scadono il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno; gli interessi sulle cartelle 3,75 per cento speciali scadono il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno.

Il loro pagamento si esegue:

a) nel Regno: dalle sezioni di R. tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale;

b) all'estero: dalle Casse e Banche all'uopo incaricate, per quei titoli al portatore, rappresentanti cartelle 3,75 per cento speciali, muniti del bollo di cui all'art. 17 della parte seconda, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 44.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore viene eseguito, alle scadenze stabilite, verso consegna delle cedole semestrali scadute.

I possessori delle cedole, per ottenerne il pagamento, devono descriverle in apposita distinta (da compilarsi separatamente per le cedole di ciascun tipo di cartelle) sulla quale, insieme colla firma, devono apporre la data e l'indicazione del domicilio.

Il pagamento delle rate semestrali d'interessi sulle dichiarazioni provvisorie e sui certificati nominativi si fa agli esibitori delle dichiarazioni o dei certificati contro ricevuta stesa dai medesimi su appositi moduli di quietanza preparati dalla sezione di credito, portanti il timbro a secco dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti e rimessi alle Casse sulle quali è assegnato il pagamento.

All'atto del pagamento, nel compartimento della dichiarazione o del certificato, relativo alla rata pagata, viene impresso un bollo a calendario con la leggenda *pagato*, e con l'indicazione della città dove ha luogo il pagamento.

Art. 45.

Il pagamento degli interessi semestrali sui titoli nominativi, quando sia sottoposto a speciali condizioni, annotate sui titoli stessi e sulle relative iscrizioni, non può aver luogo senza che consti dell'adempimento delle condizioni medesime.

Per gli interessi vincolati di usufrutto nessun pagamento può essere fatto sul titolo comprovante la nuda proprietà.

Art. 46.

Per il pagamento degli interessi sulle dichiarazioni provvisorie e sui certificati nominativi, la sezione di credito forma un ruolo generale delle iscrizioni, distintamente per ciascun tipo di cartelle. In corrispondenza ad esso forma inoltre tanti fogli di ruolo quante sono le iscrizioni e li spedisce alle Casse presso le quali il pagamento si trova assegnato.

I fogli di ruolo sono firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, dal direttore capo della ragioneria della sezione di credito, o da chi per essi, e dal rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, e contengono ciascuno un solo articolo di credito, indicante il numero d'iscrizione della dichiarazione o del certificato, la relativa intestazione, il capitale nominale, l'importo annuo e la rata semestrale da pagare, nonchè uno spazio con apposite caselle per le riduzioni da farsi per effetto dei sorteggi. Sono riportate inoltre le speciali condizioni alle quali il pagamento sia eventualmente sottoposto, ed a tergo sono indicate le rate d'interessi per cui ciascun foglio deve servire, con appositi spazi di contro ad esse, nei quali le casse pagatrici debbono annotare la data del pagamento ed il nome e cognome del percipiente.

Art. 47.

Nei casi in cui per smarrimento del titolo nominativo, o per altre ragioni, il pagamento di qualche rata semestrale non si possa eseguire sulla presentazione alle Casse pagatrici del titolo nominativo o della cedola del titolo al portatore, si farà luogo, salvo il disposto degli articoli precedenti, al pagamento stesso mediante mandati a favore di chi di diritto.

Art. 48.

La tesoreria centrale, per mezzo dell'ufficio di controllo, e le sezioni di Regia tesoreria provinciale, per mezzo delle delegazioni del tesoro, devono, entro il giorno 5 di ogni mese, compilare ed inviare alla sezione di credito le contabilità dei pagamenti d'interessi eseguiti nel mese precedente, corredate delle cedole, quietanze, mandati ed altri recapiti estinti.

I titoli estinti devono essere annullati mediante perforazione e muniti di timbro di pagamento a calendario, in modo però da non distruggere o rendere illeggibile il numero d'iscrizione, l'indicazione del semestre e l'importo del titolo.

Le contabilità degli interessi sono tenute distinte per scadenze semestrali e per tipo di cartelle.

Sono applicabili al servizio dei pagamenti riguardanti i titoli della sezione di credito tutte le altre disposizioni d'ordine generale che

regolano il servizio di R. tesoreria provinciale per il pagamento dei titoli di debito pubblico.

CAPO VII.

Disposizioni generali sulle cartelle

Art. 49.

Gli atti e documenti, in forza dei quali la sezione di credito ha dato corso ad operazioni da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità, rimangono presso la sezione stessa a giustificazione delle fatte operazioni.

Art. 50.

Le domande per ottenere il rimborso del capitale dei titoli estratti, per dichiarazione di perdita o di smarrimento, per il trasferimento del pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi da una sezione di R. tesoreria provinciale a un'altra, e in genere per qualsiasi operazione consentita, possono essere presentate direttamente all'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o per mezzo delle Intendenze di finanza eccettuata quella di Roma. Esse devono essere stese su competente carta da bollo (*), salvo le esenzioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, ed essere datate e sottoscritte col nome, cognome e paternità del richiedente e con la indicazione del suo domicilio.

Nelle domande si devono descrivere esattamente i titoli che si accompagnano o di cui si dichiara la perdita o lo smarrimento, per numero d'iscrizione, per ammontare capitale, per decorrenza degli interessi, per intestazione, nonchè i documenti che si uniscono a corredo, specificando chiaramente l'operazione che si richiede.

Art. 51.

Sulle domande devono essere applicate le marche occorrenti in anticipazione della tassa di bollo dovuta per ogni titolo da emettersi in dipendenza dell'operazione richiesta, nonchè le marche (atti amministrativi) pei titoli depositati, sempre che non ricorrano le esenzioni di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e salva la restituzione delle tasse soddisfatte per le operazioni chieste e non eseguite. Le marche sono subito annullate col timbro dell'ufficio che riceve la domanda, alla presenza dell'esibitore (**).

Il pagamento delle tasse di cui sopra può anche risultare da apposita dichiarazione del ricevitore del registro, stesa in calce alla domanda.

Le tasse di bollo dovute sui nuovi titoli nominativi, da emettersi per effetto delle operazioni richieste, devono però in ogni caso essere anticipate mediante l'invio di corrispondenti marche non annullate, o mediante vaglia del tesoro a favore della sezione di credito comunale e provinciale.

È tenuto un apposito conto corrente di debito e di credito delle tasse di bollo sui titoli.

(*) N. B. — In virtù del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C* (convertito in legge), le domande devono ora essere redatte su carta da bollo da centesimi 70.

(**) N. B. — In virtù del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024 e del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C* (convertiti in legge), sui titoli al portatore da emettersi per effetto di operazioni richieste, è ora dovuta la tassa di bollo proporzionalmente al valore dei titoli stessi, e cioè:

— per titoli da L.	200 e 500	= bollo di L.	0,70
— » » » »	1.000	= » » »	1,35
— » » » »	2.500 e 5.000	= » » »	2,70
— » » » »	10.000	= » » »	4,00
— » » » »	20.000	= » » »	5,40

Per ogni titolo da emettersi al nome è invece dovuta la tassa fissa di L. 0,70, da anticiparsi, come è detto nel penultimo comma dell'art. 51, o mediante marca da bollo non annullata o mediante vaglia del tesoro.

In virtù del succitato Regio decreto 12 ottobre 1915, la tassa per atti amministrativi è attualmente dovuta in ragione di L. 1,35 per ogni titolo nominativo che si esibisce, salve beninteso le esenzioni ammesse dalla legge sul debito pubblico.

Art. 52.

L'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e le Intendenze di finanza, eccettuata quella di Roma, sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere alla sezione di credito le domande e i documenti per operazioni sui titoli di credito comunale e provinciale e i titoli stessi, previo annullamento di quelli al portatore mediante perforazione e con apposita stampiglia, da apporsi nel corpo del titolo, portante dichiarazione di annullamento, e con apposito bollo portante la dizione *annullato* da apporsi anche sopra ciascuna cedola.

L'esibitore, dopo che il titolo sia stato annullato, deve apporre la firma alla dichiarazione di annullamento di cui sopra, senza di che l'ufficio di ricevimento e le Intendenze non devono dar corso all'operazione.

I titoli al portatore sempre, e quelli nominativi quando circostanze speciali lo esigono, si trasmettono in piego assicurato.

Dell'invio di titoli in piego assicurato si stende processo verbale, redatto in doppio esemplare, nei modi stabiliti per il servizio del debito pubblico.

Art. 53.

Per ogni domanda che contenga documenti o titoli di credito l'ufficio di ricevimento della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o le Intendenze di finanza debbono rilasciare una ricevuta staccata da registro a matrice, dopo che è stata riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano.

L'esibitore dei titoli di credito è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, ed in caso di irregolarità, a chiederne senza indugio la rettificazione.

Se nella domanda si richieggono semplici riscontri o dichiarazioni, si rilascia un bollettino coll'indicazione dell'affare e del nome e cognome del richiedente.

Art. 54.

La consegna in Roma ai rispettivi aventi diritto dei titoli di credito comunale e provinciale è fatta dalla sezione di credito a mezzo della tesoreria centrale del Regno. I titoli che devono essere consegnati in Provincia ai rispettivi aventi diritto sono dalla sezione di credito, per mezzo della tesoreria centrale del Regno, spediti alle sezioni di R. tesoreria provinciale, cui spetta eseguirne la consegna, in piego assicurato se trattasi di titoli al portatore o si osservano al riguardo le norme vigenti sul movimento degli effetti pubblici costituenti i depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876. La consegna ha luogo al seguito della restituzione della ricevuta di cui all'articolo precedente.

In caso di perdita della ricevuta stessa il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda con firma autenticata. La dichiarazione di perdita o smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno a dieci giorni di intervallo; quando non intervengano opposizioni ha luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

Art. 55.

La sezione di credito non rilascia dichiarazioni se non per constatare l'esistenza di iscrizioni nominative, per dar notizie di pagamenti di interessi o del rimborso di capitale, e solo quando si giustifichi esservi legittimo interesse per parte del richiedente.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Il numero 1205 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nell'anno 1896, i quali siano stati cancellati dalle liste della leva di terra per uno dei titoli contemplati nell'art. 3 del testo unico delle leggi della leva di mare, approvato con R. decreto in data 16 dicembre 1888, n. 5860, sono ripristinati nelle liste della leva di terra.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche agli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati in anni posteriori al 1896, qualora le rispettive classi della leva di mare fossero chiamate durante il periodo della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — MORRONE — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1206 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, numero 501;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 689, riguardante la censura postale in caso di circostanze eccezionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi, e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È vietato a chiunque di portare e di ricevere sulle navi di qualunque bandiera in partenza dai porti del Regno corrispondenze sia private che di ufficio, che non siano state impostate a terra nelle ordinarie cassette di impostazione o che non siano altrimenti passate per i RR. uffici postali.

Le infrazioni a questo divieto saranno punite con l'ammenda non inferiore a lire cento, salvo le maggiori pene comminate dalla legge 21 marzo 1915, n. 273, cui potesse dar luogo il contenuto delle corrispondenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — FERA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 64 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 766;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Avranno diritto al computo della campagna di guerra in corso:

a) i militari del R. esercito o della R. marina, appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi mobilitati quando siansi trovati o siano successivamente giunti, per esigenze del rispettivo servizio, in territori dichiarati in istato di guerra per effetto dei RR. decreti 22 maggio 1915, n. 703, 25 maggio 1915,

n. 758, e del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, numero 1104, alla data o successivamente alla data in cui le dichiarazioni suddette ebbero effetto, ovvero in territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina durante tale occupazione;

b) i militari della R. marina o del R. esercito. imbarcati, anche di passaggio, con incarichi attinenti alla guerra, su RR. navi, su navi da guerra estere o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato, i quali si siano trovati nelle zone dello Stato dichiarato in istato di guerra o nei territori esteri di cui alla precedente lettera *a*) o abbiano, ovunque, preso parte ad effettive operazioni di guerra. Lo stesso trattamento sarà fatto agli equipaggi delle navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato che si siano trovati nelle stesse condizioni;

c) i personali civili del R. esercito, della R. marina e dei corpi o riparti ausiliari delle truppe mobilitate del R. esercito o della R. marina e personali dipendenti da altri Ministeri, che siansi trovati nelle condizioni indicate nei precedenti comma *a*) e *b*).

La campagna di guerra non sarà pertanto computata ai personali appartenenti o comandati presso comandi, corpi, reparti, servizi e stabilimenti territoriali se non nei seguenti casi:

d) partecipazione ad effettive operazioni di guerra in qualsiasi zona siano avvenute;

e) fisica inabilità o morte derivanti da ferite o lesioni comunque e dovunque cagionate da offese nemiche;

f) fisica inabilità o morte causate da circostanze di servizio in territori dichiarati in istato di guerra;

g) fisica inabilità o morte cagionate da malattie epidemico-infettive contagiose od endemiche contratte in zone infette a causa dello stato di guerra.

Art. 2.

Per gli effetti che agli interessati potranno derivare dall'applicazione a loro favore dell'art. 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, saranno computati, in aggiunta del servizio con diritto a pensione, quali distinte campagne di guerra la frazione di anno solare 1915 e gli anni solari e frazioni di anni solari 1916 e successivi in cui le attuali ostilità potessero prolungarsi.

Tali effetti non saranno però cumulabili con gli altri derivanti da servizio prestato in Libia o nelle colonie nel periodo di tempo posteriore al 23 maggio 1915 e fino al termine della guerra in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1202

Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, col quale sulla proposta del ministro per l'agricoltura, è approvato lo statuto della Cassa agraria di Montalbano d'Elicona.

N. 1203

Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene messa in liquidazione la Cassa di risparmio di Novellara Emilia.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;

Visto il testo unico, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti 1° aprile 1916 e 30 giugno 1916 dei ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione 3 giugno 1916 del Consiglio provinciale di Catania;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, risulta formato per l'anno 1916, dai signori:

cav. avv. Leonardo Biondi, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;

cav. avv. Lucio Manaresi, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

cav. ing. Domenico Politini, ingegnere di 1ª classe dell'Ufficio del genio civile di Siracusa, arbitro ordinario;

ing. Ettore Alagna, ingegnere di 2ª classe dell'Ufficio del genio civile di Palermo, arbitro supplente;

ing. barone Luigi Landolina, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;

ing. Saverio Fragapane, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — SACCHI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'articolo 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i numeri 39 (5° comma) e 41 del Servizio in guerra - Parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

È obbligatoria, nell'intera zona di guerra, la consegna della legna da ardere necessaria per i bisogni dell'esercito mobilitato, a prezzo non superiore a quello stabilito dal decreto Luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, e relativa notificazione del Ministero della guerra, e cioè:

per legna da ardere di essenza forte in pezzi da kg. 4, L. 5,00 al quintale;

per legna da ardere di essenza dolce in pezzi da kg. 2, L. 4,50 al quintale;

per legna da ardere in fascine, L. 4,00 al quintale.

Ove nuove notificazioni del Ministero della guerra mutassero questi prezzi, i nuovi prezzi saranno analogamente adottati agli effetti della presente ordinanza.

Art. 2.

Tali prezzi rappresentano il massimo che in nessun caso può esser superato, per merce posta in stazione ferroviaria. Si terrà conto della qualità, del condizionamento e del luogo di consegna per diminuire proporzionalmente detti prezzi massimi.

Art. 3.

Rimane abrogata ogni altra disposizione emanata dalle autorità militari locali nella zona di guerra, relativa ai prezzi della legna da ardere.

Art. 4.

I trasgressori saranno puniti col carcere militare.

Addì 9 settembre 1916.

Il capo di stato maggiore del R. esercito
L. Cadorna.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 3 agosto 1916:

Satta dott. Tommaso, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è richiamato in servizio effettivo dall'aspettativa per infermità dal 10 luglio 1916.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1916:

Pucci Da Filicaia Ugo, sottotenente, promosso tenente.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Cerchiara Antonio — Speciale Francesco — Giannotti Francesco — Ferri Valentino — Morriconi Alfredo — De Grandi Gaetano — Galimi Giuseppe — Torresani Luigi — Battaglia Rocco — Tuzzolino Alfonso — Conti Terzo — Arces Gustavo — Fadda Francesco — Gaiano Carlo — Rebecchi Virginio — Abejean Giuseppe — Mascia Giuseppe — Ospazi Giuseppe Luigi.

Trevisi Nicola — Mignoni Dante — Burocchi Luigi — Gallo Romo — Rossi Raffaele — De Falco Elia — Turri Luigi — Amori Carlo — Petruzzi Pietro — Meloni Filippo — Cremoli Piero — Tronati Torquato — Bellucci Luigi — Morello Pietro — Baroncini Federico — Ruberti Luigi — Ragozzino Giuseppe — Bini Carlo — Marcellino Alberto — Sciglio Vincenzo — Coggiola Giovanni — Alessi Osvaldo — Manicone Luigi — Cigna Angelo — Pastorello Antonio — Parisi Filippo — Stampini Giuseppe — Rossi Emilio — Lauroia Nicola — Paganucci Alfredo — De Vita Pietro — Giuliani Dino — Mascellani Filippo — Mariani Nestore — Strisino Cesare — Aime Giovanni — Bartolomasi Corrado — De Carli Gaetano — Bertelli Renato — Falzone Salvatore — Giocoli Nicola.

Con decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1916:

Zanotti cav. Ezio, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Galvagno cav. Giacomo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Pistoia Guido, capitano, promosso maggiore.

I seguenti capitani dell'arma di fanteria, del corpo di stato maggiore e del corpo aeronautico militare sono promossi maggiori:

Laudati Andrea — Chinaglia Wolf Adelchi — Piermarini Roberto — Ferro Gio. Battista — Carboni Gino — Costantino Daniele.

Pocobelli Eugenio — Garino Francesco — Vignola Cesare — Andriani Oronzo — Cortese Luigi — Sabia Vincenzo — Forti Fulvio — Spigo Arturo — Danise Giov. Battista — Olivo Guido — De Feo Giuseppe — Cauda nob. Edoardo — Meneghini Antonio — Niccolini Emanuele — Busolli Girolamo — Morello Gio. Battista — Rauti Annibale — Arcamone Francesco — Malaspina Paolo — Zinno Pasquale — Ferrari Ottavio — Zanuso Gino — Ademollo Lambruschini Raffaello — Moreno Mario — Pasquinelli Ugo — Trioli Carlo — Comanducci Giovanni — Caldarella Vincenzo — Serloreti Corrado — Palmieri Pasquale — Taramasso cav. Cesare — Favaro Firmino — Ceccacci Corrado — Borzino Gualtiero — Languilhermie Giulio — Leone Luigi — Gioja Francesco.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 26 settembre 1916.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	85 77
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	85 22 1/50
Rendita 3,00 % lordo	56 25
REDIMIBILI. *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 72
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	99 41
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	98 28
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 80
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	96 72
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 37
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	95 37
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	90 18
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	90 24
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	95 43
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	292 10
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	433 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	452 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	343 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	307 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	308 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	529 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	306 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 75
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	424 —
Cartelle rdinarie di credito comunale e provincial 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	459 19
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	459 68
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432 44
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	488 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	445 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	476 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	476 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	457 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	436 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi »; per tutti gli altri titoli si intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1916:

Schifani Francesco, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Bova, in aspettativa per infermità, è posto temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

De Castello Rainero, giudice in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella detta aspettativa per altri due mesi.

Basile Francescantonio, vice pretore del mandamento di Stigliano, è dichiarato decaduto dalla carica per non avere assunto le funzioni nel termine di legge ed è nuovamente nominato vice pretore nel detto mandamento pel triennio 1916-918.

Con decreto Luogotenenziale del 17 settembre 1916:

De Blasi comm. Girolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte di appello.

Carboni cav. Enrico, presidente del tribunale civile e penale di Forlì, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte di appello.

Del Prato cav. Dario, consigliere della Corte di appello di Messina, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità.

Raho Valentini cav. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Roma, in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per un mese.

L'applicazione del sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Siracusa, cav. Binetti Giovanni, alla procura generale presso la Corte di appello di Catania, è prorogata per sei mesi.

Forte cav. Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è applicato, per la durata di due mesi alla procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Guanciali-Franchi-Rocchi Nicola, giudice in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è destinato al tribunale di Sondrio.

Ara Camillo, giudice in funzioni di pretore nel 3° mandamento di Brescia, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Brescia, cessando dalle dette funzioni.

Di Domenico Sebastiano Umberto, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Ajello, è tramutato, col suo consenso, alla pretura di San Mauro Castelverde.

Trevisi Giuseppe, giudice nel tribunale di Gerace, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Grumo Appula, con le funzioni di pretore.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1916:

È promosso dalla 2ª classe alla 1ª:

Atella Gaetano, usciere della Corte cassazione di Napoli.

È promosso dalla 3ª alla 2ª classe:

Schirru Luigi, usciere del tribunale di Cagliari.

È promosso dalla 4ª alla 3ª classe:

Poni Gaetano, usciere del tribunale di Girgenti.

È promosso dalla 2ª alla 1ª classe:

Trezzi Elia, usciere giudiziario della procura generale presso la Corte di appello di Milano.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe:

Rossi Gennaro, usciere giudiziario della procura generale presso la Corte di appello di Napoli, in soprannumero al tribunale di Lagonegro.

Todaro Rosario, usciere giudiziario della Regia procura di Patti.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe:

Malannino Salvatore, usciere della pretura urbana di Venezia, in soprannumero al tribunale di Caltagirone.

Cordileone Concetto, usciere del tribunale di Siracusa.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1916.

	AL 30 giugno 1916	AL 31 agosto 1916	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	345,476,225 72	300,701,439 91	— 44,774,785 81
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	1,884,633,194 16	(1) 2,449,229,252 75	+ 564,596,058 59
Insieme	2,230,109,419 88	2,749,930,692 66	+ 519,821,272 78
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	4,946,941,787 16	5,921,060,181 87	— 974,118,394 71
Situazione del Tesoro	— 2,716,832,367 28	— 3,171,129,489 21	— 454,297,121 93

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 168,511,305.

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1915-916	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	55,905,684 72	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	289,570,541 —	
			345,476,225 72

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	309,171,846 74	211,071,772 23	520,243,618 97	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	7,288 99	243 10 —	7,532 09	
	» III. - Movimento di capitali	453,603,151 14	411,340,964 35	864,944,115 49	
	» IV. - Partite di giro	9,422,061 80	5,327,277 04	14,749,338 84	
		772,204,348 67	627,740,256 72	1,399,944,605 39	1,399,944,305 39
In conto debiti di tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	381,964,689 33	772,625,157 50	1,154,589,846 83	
	Buoni del Tesoro per forniture militari	11,395,175 —	3,392,045 —	14,787,220 —	
	Vaglia del Tesoro	1,204,054,891 20	923,216,043 25	2,127,270,934 45	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	56 74	42 53	99 27	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	529,403 66	2,214,000 —	2,743,403 66	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	43,500,000 —	62,000,000 —	105,500,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	70,000 —	70,000 —	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	259,100,256 18	284,975,270 05	544,075,526 23	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero	240,568,156 96	162,569,878 57	403,138,035 53	
	Biglietti di Stato	26,500,000 —	33,500,000 —	60,000,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali reintegro di anticipazioni di Cassa (legge 16 luglio 1914, n. 683	—	—	—	
	Cassieri militari	408,001,438 74	301,236,235 29	709,237,674 03	
		2,575,614,067 81	2,545,798,672 19	5,121,412,740 —	5,121,412,744 —
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	299,024,078 83	55,540,825 60	354,564,904 43	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	895,780 —	—	895,780 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		299,919,858 83	55,540,825 60	355,460,684 43	355,460,684 43
				Totale . . .	7,222,294,255 54

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 AGOSTO 1916. AVERE

(a) Fondo di cassa al 31 agosto 1916	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	33,796,743 81	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	266,904,696 10	
			300,701,439 91

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	1,083,666,206 44	745,558,114 82	1,829,224,321 26	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	—	—	—	
	» III. - Movimento di capitali	564,542 48	7,630,719 21	8,195,261 69	
	» IV. - Partite di giro	984,987 07	15,837,108 06	16,822,095 13	
		1,085,215,735 99	769,025,942 09	1,854,241,678 08	1,854,241,678 08
	Decreti di scarico	—	49 24	49 24	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	—	49 24	49 24
In conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	176,664,500 —	30,592,000 —	207,256,500 —	
	Buoni del Tesoro per forniture militari	—	—	—	
	Vaglia del Tesoro	1,127,715,590 06	1,240,304,556 59	2,368,020,146 65	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	269,162,140 51	185,287,955 26	454,450,095 77	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	245,683,117 01	160.558,763 53	406,241,880 54	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	895,780 —	—	895,780 —	
	Cassieri militari	385,120,303 05	325,309,639 28	710,429,942 33	
		2,205,241,430 63	1,942,052,914 66	4,147,294,345 29	4,147,294,345 29
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	21,860,418 85	204.419913, 95	226,280,332 80	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,310,887 62	2,630,088 75	3,940,976 37	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	43,248,200 79	62,107,937 10	105,356,137 89	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	4,822,230 06	22,001,970 67	26,824,200 73	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	331,542,587 95	226,112,507 28	557,655,095 23	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1236	—	—	—	
		402,784,325 27	517,272,417 75	920,056,743 02	920,056,743 02
				Totale	7,222,294,255 54

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 168,511,395 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente in biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1916	Al 31 agosto 1916
Buoni ordinari del Tesoro	735,355,500 —	1,682,688,846 83
Buoni del Tesoro per forniture mili ari	50,910,500 —	65,706,720 —
Vaglia del Tesoro	770,644,431 52	529,895,219 32
Banche — Conto anticipazioni statutario	885,000,000 —	885,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	—
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	315,065,428 08	315,065,527 35
Id. del Fondo culto id. id.	1,322,277 07	4,065,680 73
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	176,202,972 82	281,702,972 82
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	7,700,000 —	7,700,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	6,528,550 89	6,598,550 89
Altre Amministrazioni in conto corrente nfruttifero	247,636,758 71	337,262,189 17
Incassi da regolare	45,042,008 62	41,938,163 61
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	10,661,535 —	9 765,755 —
Biglietti di Stato	724,300,000 —	784,300,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	750,000,000 —	750,000,000 —
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	104,000,000 —	104,000,000 —
Cassieri militari	116,562,824 45	115,370,556 15
Totale	4,946,941,787 16	5,921,060,181 87

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1915 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1916-917, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1916	Mese di agosto 1915	DIFFERENZA nel 1916	Da luglio 1916 a tutto agosto 1916	Da luglio 1915 a tutto agosto 1915	DIFFERENZA nel 1916
Ministero del tesoro	14,976,457 89	13,773,287 12	+ 1,203,170 77	56,553,804 29	118,933,436 42	— 62,379,632 13
Id. delle finanze	28,062,358 95	28,753,788 95	— 691,430 —	39,327,278 02	43,045,541 88	— 3,718,263 86
Id di grazia e giustizia . . .	4,154,036 05	4,949,424 28	— 795,388 23	7,672,711 35	9,234,832 38	— 1,562,121 03
Id. degli affari esteri	13,801,182 05	2,045,356 41	+ 11,755,825 64	14,108,772 85	2,857,031 32	+ 11,251,741 53
Id. dell'istruzione pubblica. .	26,972,790 1[illegible]	32,325,635 39	— 5,352,845 21	59,497,371 94	59,756,012 31	— 258,640 37
Id. dell'interno	11,986,144 66	18,489,298 04	— 6,503,153 38	31,709,954 69	49,980,260 77	— 18,270,306 08
Id dei lavori pubblici	13,801,942 89	21,899,465 47	— 8,097,522 58	19,489,861 95	42,590,711 78	— 23,100,849 83
Id. delle poste e dei telegrafi.	15,640,313 77	14,122,115 61	+ 1,518,198 16	21,949,452 52	22,975,914 86	— 1,026,462 34
Id. della guerra	893,023,491 39	405,389,977 10	+ 487,633,514 29	1,382,292,952 30	865,563,804 55	+516,729,147 75
Id. della marina	57,547,970 37	80,334,273 28	— 22,786,302 91	83,831,447 39	130,726,597 94	— 46,895,150 55
Id industria, commercio e lavoro	3,407,798 82	3,984,146 96	— 576,348 14	4,507,453 34	5,609,647 29	— 1,102,193 95
Id. dell'agricoltura	227,464 68	168,054 46	+ 59,410 22	131,391,787 08	149,747,009 53	— 18,355,222 45
Id. delle colonie	1,613,784 29	—	+ 1,613,784 29	1,908,830 36	—	+ 1,908,830 36
Totale pagamenti di bilancio .	1,085,215,735 99	626,234,823 07	+ 458,980,912 92	1,854,241,678 08	1,501,020,801 03	+353,220,877 05
Decreti di scarico	—	39,066 22	— 39,066 22	49 24	42,503 34	— 42,454 10
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,085,215,735 99	626,273,889 29	+ 458,941,846 70	1,854,241,727 32	1,501,063,304 37	+353,178,422 95

2) Maggiori accertamenti.
3) Minori accertamenti.
4) Prestito nazionale R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 (L. 40,388,116.16).

Roma, 20 settembre 1916.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Direzione generale della marina mercantile

Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati dichiarati agli effetti della legge 13 luglio 1911, n. 745

***Esercizio* 1916-917**

I. – Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati in corso di costruzione o da costruirsi *dichiarati al 1° settembre 1916.*

N. d'ordine	DATA della dichiarazione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	Stazza lorda — Tonnellate	CANTIERE E COSTRUTTORE
			Navi a vapore ecc. a scafo metallico.		
1	29 maggio	1914	N. 66	10.500	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
2	9 luglio	»	» 110	10.000	Muggiano (Fiat San Giorgio).
3	12 gennaio	1915	» 51	5.570	Cornigliano (Cantiere Officine Savoia).
4	24 febbraio	»	Bonifica Renana	78	Chioggia (Cantiere F.lli Poli).
5	24 id.	»	N. 40	55	Venezia (S. A. V. I. N. E. M.)
6	25 id.	»	» 41	55	Id. (id.)
7	10 maggio	»	» 279	5.600	Sestri Ponente (N. Odero e C.)
8	12 agosto	»	» 69	5.500	Palermo (Cantieri navali riuniti).
9	13 id.	»	» 52	130	Cornigliano (Cantiere Officine Savoia).
10	18 novembre	»	C. Bruno	115	Sampierdarena (Società cooperativa di produzione).
11	7 dicembre	»	N. 180	5.200	Sestri Ponente (Gio. Ansaldo e C.).
12	7 id.	»	» 189	5.200	Id. (id.)
13	15 id.	»	» 73	5.700	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
14	16 id.	»	» 224	5.200	Sestri Ponente (Gio. Ansaldo e C.).
15	25 aprile	1916	» 225	5.200	Id. (id.)
16	25 id.	»	» 226	5.200	Id. (id.)
17	25 id.	»	» 227	5.200	Id. (id.)
18	15 maggio	»	» 70	5.500	Palermo (Cantieri navali riuniti).
19	15 id.	»	» 75	5.700	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
			Totale . . .	85.703	
	Rimorchiatori pontati e draghe in legno.				
	N. 8 rimorchiatori di piccolo tonnellaggio . . . 271				
	» 1 draga (Nuova Piave) 32			303	
			Totale generale . . .	86.006	

II. – Navi a scafo metallico e rimorchiatori pontati già costruiti o in corso di allestimento.

Navi a vapore ecc. per le quali sono già stati liquidati i compensi dal 1° luglio 1915 al 1° settembre 1916	N.	2	Tonn.	11.715
Idem durante gli esercizi 1911-912, 1912-913, 1913-914, 1914-915, 1915-916 . . .	»	114	»	118.330
Navi a vapore ecc. già varate per le quali non sono stati ancora liquidati i compensi	»	45	»	23 674
Totale navi	N.	161	Tonn.	153.719

Il direttore generale: BRUNO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 settembre 1916, in L. 120,20.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 26 settembre 1916, **da valere per il giorno** 27 settembre 1916.

Franchi	110 32
Lire sterline	30 76 1/2
Franchi svizzeri	121 16
Dollari	6 46 1/2
Pesos carta	2 70 1/2
Lire oro	120 20 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale del corpo R. equipaggi

Arruolamento di 400 mozzi apprendisti.

Art. 1.

È aperto nel corpo R. equipaggi l'arruolamento volontario per 400 mozzi apprendisti alle condizioni stabilite dal presente manifesto.

Art. 2.

A questo arruolamento possono concorrere i giovani regnicoli che:

1° siano nati fra il 1° gennaio 1899 ed il 1° luglio 1900;

2° posseggano almeno il passaggio dalla 4ª alla 5ª classe elementare;

3° posseggano perfetta idoneità fisica al servizio militare marittimo.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non più tardi del 10 dicembre 1916, le loro domande, scritte di proprio pugno e firmate, su carta bollata da centesimi settanta (anche nel caso di povertà dell'aspirante), indirizzandole a quella delle seguenti autorità che si trova più vicina alla loro residenza:

1° a Spezia, al comando del deposito del corpo R. equipaggi;

2° a Napoli, id. id. id. id.;

3° a Taranto, id. id. id. id.;

4° a Venezia, id. id. id. id.;

5° a Maddalena, al comando della difesa marittima;

6° a Messina, id. id. id. id.

N. B. — Sulla domanda dovrà risultare l'indicazione esatta dell'indirizzo dell'aspirante.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati o vidimati:

1° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che lo aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'articolo 2, comma 1;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di penalità di data non anteriore di due mesi a quella di presentazione del documento;

4° certificato di buona condotta e moralità rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, e di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione;

5° atto di consenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela. In luogo di tale atto gli aspiranti indigenti potranno presentare una semplice attestazione del sindaco in carta libera, dalla quale risulti avere il genitore o tutore dichiarato alla presenza del sindaco stesso di consentire all'arruolamento del figlio o pupillo e risulti l'indigenza della persona consenziente. Per i minorenni orfani di madre, che avessero il padre assente, sebbene non ancora dichiarato tale a termini del Codice civile, invece del ripetuto atto potrà prodursi una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che l'aspirante trovasi nella impossibilità di presentare l'atto di assenso del padre;

6° certificato di studio di cui al comma 2° dell'art. 2;

7° eventuali documenti comprovanti che il candidato ha lavorato in officine meccaniche, che ha conoscenza del disegno ed ha compiuto maggiori studi. Gli aspiranti che presenteranno certificati di lavoro dovranno con una prova d'arte dimostrare la loro capacità;

8° dichiarazione d'idoneità fisica al servizio militare marittimo rilasciata dal Comando del distretto militare. I giovani residenti nelle circoscrizioni dei distretti militari di Arezzo - Avellino - Barletta - Benevento - Caltanissetta - Campagna - Campobasso - Castrovillari - Cefalù - Cosenza - Frosinone - Lecco - Macerata - Massa - Monza - Orvieto - Rovigo - Sulmona - Taranto - Teramo - Varese, presso i quali non vi è ufficiale medico, potranno recarsi per avere tale certificato nei distretti più vicini. Questo documento è però facoltativo.

N. B. — Tutti i documenti dovranno essere prodotti su carta bollata, a meno che l'aspirante non dimostri, con regolare documento, di trovarsi in istato di povertà. La domanda però dovrà essere sempre scritta su carta bollata.

Art. 5.

Le domande dovranno giungere agli uffici delle sedi d'arruolamento non più tardi del 10 dicembre 1916, corredate dai documenti indicati nell'art. 4.

Gli aspiranti, le cui domande saranno riconosciute regolari, ne riceveranno avviso dalle competenti autorità.

Delle domande invece giunte alla rispettiva sede di arruolamento non in tempo debito, qualunque sia la causa, non si terrà alcun conto.

Art. 6.

I giovani ammessi all'arruolamento riceveranno dall'autorità marittima, alla quale indirizzarono la domanda, invito di presentarsi nel giorno che sarà loro designato per essere sottoposti a rigorosa visita medica, da una Commissione sanitaria, composta di due medici della R. marina, che deve accertarsi che siano di ottima costituzione fisica ed idonei al servizio militare marittimo.

Il verdetto degli ufficiali medici delegati alla visita medica è inappellabile.

Gli aspiranti che, in seguito ad invito avutone, non si presenteranno alla visita medica nel giorno stabilito, si intenderanno rinunciatari all'arruolamento, a meno di cause di forza maggiore non imputabili a loro.

Art. 7.

Tutte le spese di viaggio per l'andata, come quelle di ritorno per

coloro che nella visita verranno riconosciuti non idonei, resteranno a carico dei concorrenti stessi, i quali però, in entrambi i casi, saranno provvisti, a mezzo delle autorità di porto, di quelle militari, o dei sindaci, della richiesta di ribasso mod. *B*, nonchè del foglio di viaggio o di altro documento equivalente, perchè possano viaggiare sulle ferrovie a tariffa militare. Durante il periodo degli esami i concorrenti che non dimorano nelle città sedi di arruolamento riceveranno vitto ed alloggio presso il deposito del corpo Reale equipaggi a spese dell'erario.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un esame che consterà di una prova scritta (componimento e problema), e di una orale sul programma per il passaggio dalla 4ª alla 5ª classe elementare.

La prova d'arte prescritta per gli aspiranti provveduti del certificato di lavoro sarà eseguita dopo l'esame scolastico. Essa consisterà nella esecuzione di un facile lavoro scelto dal candidato fra tre indicati dalla Commissione di esame. I punti ottenuti in detta prova, da valutarsi nel modo con cui si computa il merito in arte, per i riusciti idonei, vanno in aggiunta a quelli degli esami scolastici. Tali punti corrispondono alla metà di quelli conseguiti nella prova d'arte al disopra della idoneità.

Art. 9.

Ulimati gli esami, i candidati risultati idonei saranno arruolati come mozzi apprendisti (comuni di 3ª classe) e contrarranno la ferma di anni sei, la quale comincerà a decorrere dalla data di uscita dalla scuola specialisti al termine del corso di specializzazione, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età.

Per gli espulsi dalla scuola e per i riprovati agli esami la ferma decorre dal giorno in cui saranno classificati comuni di 2ª classe.

Art. 10.

I mozzi apprendisti saranno inviati alla scuola apprendisti di Spezia per seguirvi un corso della durata di undici mesi. Detto corso si comporrà di due periodi, il primo dei quali, della durata di tre mesi, e da considerarsi come periodo di prova, sarà dedicato esclusivamente alle istruzioni militari ed allo addestramento nelle arti meccaniche. Senza pregiudizio di ulteriori esclusioni, alla fine di questo periodo, quegli allievi che dimostrassero inettitudine alle arti meccaniche, previa autorizzazione del Ministero (Direzione generale del corpo R. equipaggi) verranno prosciolti dalla ferma contratta e rinviati alle loro famiglie.

Coloro i quali lo richiedano, possono essere trasferiti nei mozzi ordinari, purchè le ragioni dello scarto non facciano prevedere cattiva riuscita anche nelle categorie alle quali sono avviati i mozzi.

Art. 11.

Alla fine del secondo corso apprendisti i mozzi idonei agli esami sono classificati a seconda dell'età, mozzi o marinai specialisti ed assegnati - tenendo conto della loro attitudine e delle esigenze del servizio - in una delle categorie: Cannonieri armaroli - Torpedinieri elettricisti - Torpedinieri siluristi.

I mozzi ed i marinai specialisti vengono ammessi alla scuola specialisti di Spezia per seguirvi il corso di specializzazione della durata di dieci mesi. Alla fine di esso sono imbarcati sulle Regie navi per seguirvi il tirocinio di quattro mesi, superato il quale vengono classificati: Cannonieri armaroli o Torpedinieri elettricisti o Torpedinieri siluristi (comuni di 1ª classe).

Art. 12.

Saranno prosciolti dall'arruolamento quei giovani che, direttamente o per mezzo delle rispettive famiglie, ne facciano regolare domanda al Ministero (Direzione generale del corpo Reale equipaggi - Divisione reclutamento) entro i primi 30 giorni dalla data del loro arruolamento. Gli abiti borghesi saranno a tal fine trattenuti presso le sedi di arruolamento.

I mozzi che faranno direttamente domanda di proscioglimento al Ministero dovranno unire alla medesima una dichiarazione di assenso delle persone di cui al n. 5 dell'art. 4 del presente manifesto. La famiglia dovrà però sopperire alle spese per il ritorno del mozzo, inviando i necessari mezzi di viaggio e di sussistenza.

I mozzi prosciolti godranno del beneficio della tariffa militare nei modi stabiliti dall'art. 7.

Essi non potranno più ripresentare domanda per riammissione in servizio in qualità di mozzo.

Art. 13.

Durante il corso ordinario e il corso di specializzazione possono anche essere prosciolti di autorità dall'arruolamento quei mozzi che saranno riconosciuti molto deficienti di intelligenza od inetti alla vita militare marinaresca, come pure quelli che non avranno dimostrato nessuna volontà o avranno serbato cattiva condotta.

Le famiglie dei mozzi che dovessero essere prosciolti ne riceveranno avviso dal comando della scuola prima che essi siano licenziati, affinchè possano provvedere, con quei mezzi che reputeranno più opportuni, a che i giovani facciano ritorno alle loro case senza rimanere abbandonati a sè stessi.

Sarà cura delle singole autorità di stabilire, in considerazione della distanza tra la sede di arruolamento e il domicilio della famiglia, il termine perentorio trascorso il quale, senza che sia provveduto, i mozzi saranno senz'altro rinviati alle loro case.

Art. 14.

Possono pure in ogni tempo essere licenziati quei mozzi che, in seguito al parere di una Commissione sanitaria, risultino affetti da infermità che li facciano ritenere non atti al servizio militare od alla vita di mare.

AVVERTENZE

In conformità di quanto è disposto dall'art. 3, le domande di ammissione all'arruolamento dovranno portare il seguente indirizzo: « Al comando del corpo Reale equipaggi di . . . . » oppure: « Al comando della difesa militare marittima di . . . . . ».

Saranno respinte ai mittenti le domande che pervenissero al Ministero, come pure quelle che fossero indirizzate personalmente al contrammiraglio Direttore generale del corpo Reale equipaggi.

Gli aspiranti all'arruolamento sono invitati - nel loro stesso interesse - a non attendere gli ultimi giorni di chiusura del concorso, per spedire gli incartamenti, perchè mancherebbe loro il tempo indispensabile per regolarizzare quei documenti che dovessero essere respinti e restituiti poi alle sedi di arruolamento prima del 10 dicembre 1916, scadenza del termine per la presentazione delle domande documentate.

Roma, 15 settembre 1916.

Il contrammiraglio
Direttore generale del corpo Reale equipaggi
P. Martini.

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 settembre 1916* — (Bollettino di guerra n. 490).

In valle Astico l'efficace incessante tiro di interdizione delle nostre artiglierie sulla vetta del Cimone mandò a vuoto ogni tentativo nemico per occupare stabilmente la posizione e rafforzarla.

Alla testata del Vanoi l'artiglieria avversaria continuò ieri nell'intenso bombardamento delle nostre posizioni a nord-est del Cauriol senza riuscire a scuoterne la salda resistenza.

Nell'alto Cordevole i contrattacchi nemici di crescente violenza contro la posizione da noi conquistata il giorno 23 verso la cima di Monte Sief furono tutti valorosamente ributtati dai nostri con gravi perdite per l'avversario.

Lungo la rimanente fronte azioni varie delle artiglierie. La nostra provocò esplosioni ed incendi in Poscoste (Valle Corvara-Torrente Gader). Quella nemica lanciò qualche granata sui sobborghi di Gorizia.

Velivoli nemici fecero cadere bombe su Grigno e Cismon (Valle Brenta); un morto e qualche ferito.

Cadorna.

Settori esteri.

Dal settore orientale, all'infuori di qualche attacco russo in Volinia e in Galizia, non sono segnalati combattimenti importanti.

I comunicati ufficiali da Berlino descrivono da qualche giorno le difficoltà che incontrano in Picardia gli eserciti tedeschi davanti la preponderanza del numero e dell'armamento di quelli anglo-francesi, preparando così l'opinione pubblica alla notizia d'un nuovo importante ripiegamento e all'abbandono di potenti posizioni fortificate.

Il comunicato odierno da Parigi giustifica, infatti, queste fosche previsioni, perchè annunzia l'occupazione di Combles, già da parecchio tempo investita strettamente da tre lati.

Gl'inglesi, alla lor volta, si sono impadroniti di Thiepval, che stringevano d'assedio sin dai primordi dell'offensiva.

Altri importanti guadagni hanno fatto gli alleati su altri punti del settore.

La lotta in Macedonia si svolge ormai nelle vicinanze di Monastir e con vantaggio, sinora, per i serbi.

Anche altrove gli anglo-francesi, in collegamento con i russi, ascrivono qualche sensibile successo.

In Transilvania i rumeni hanno sloggiato il nemico dalla cresta delle colline di Szourdouck al passo di Vulkan.

In Dobrugia essi, insieme ai russi, hanno frustrato tutti i tentativi tedesco-turchi di riguadagnare il terreno perduto nello scacco sanguinoso dei giorni scorsi.

Dal settore caucasico neppure oggi si hanno notizie di ulteriori fatti d'armi d'una certa entità.

Mandano da Parigi e da Londra più dettagliate informazioni sui combattimenti impegnati dagli aereoplani da caccia e da bombardamento francesi sulle linee tedesche e sulle ultime incursioni degli Zeppelin sulla costa est e nord-est dell'Inghilterra.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra nei vari settori i seguenti telegrammi:

Basilea, 26. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice: Fronte occidentale. — Gruppo di eserciti del principe ereditario Rupprecht di Baviera. Ieri, quarto giorno della grande lotta di artiglieria fra l'Ancre e la Somme, la fanteria anglo-francese ha iniziato l'attacco d'insieme. Il combattimento è cominciato a mezzogiorno ed è continuato ad imperversare anche la notte con eguale furore fra l'Ancre ed Eaucourt Labbaye. L'attacco nemico non è riuscito.

Bisogna riconoscere il successo riportato dai nostri avversari ad est di Eaucourt Labbaye con la conquista di villaggi situati sulla linea Guendecourt-Bouchavesnes, ma bisogna considerare che le nostre truppe affrontano qui il grosso delle forze anglo-francesi riunite e l'intervento in massa del materiale fabbricato durante numerosi mesi dalla industria di guerra del mondo intero.

Presso Bouchavesnes e più a sud fino alla Somme lo slancio ripetuto varie volte dai francesi non è riuscito.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. L'assalto ripetuto sei volte da importanti forze nemiche presso Manaiof non è riuscito.

Fronte dell'arciduca Carlo. — Nel settore di Loudova violenti attacchi nemici e più a sud attacchi parziali sono stati respinti.

Fronte della Transilvania. — Nel settore di Hermannstadt (Nagyszeben) i nostri attacchi progrediscono.

Le forze romene hanno raggiunto le colline di frontiera sui due lati della linea dalla cresta di Szourdouck al passo di Vulkan. Le guarnigioni del passo hanno resistito agli attacchi ma stanotte sono state fatte ritirare.

Fronte balcanico. — Fronte del maresciallo Mackensen. Nessun avvenimento speciale.

Un dirigibile ed un aeroplano hanno attaccato nuovamente Bucarest.

Fronte della Macedonia. — Il 24 corrente piccoli combattimenti favorevoli ai bulgari ad est del lago di Prespa e ai due lati di Florina. In alcuni punti vivo combattimento di artiglieria.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord della Somme i francesi, giunti alle estremità di Fregicourt, hanno occupato interamente questo villaggio durante la notte. Loro elementi avanzati sono penetrati nel cimitero di Combles mentre altri elementi in ricognizione raggiungevano le estremità meridionali del villaggio.

Uno di questi distaccamenti si è impadronito di una trincea a sud-ovest di Combles ed ha catturato una compagnia tedesca.

Sugli altri punti del fronte i francesi hanno organizzato le posizioni tedesche.

I tedeschi hanno soprattutto reagito all'ala destra dei francesi ove, alla fine della giornata, essi hanno lanciato contrattacchi contro le nuove posizioni francesi della strada da Bethune alla Somme: tutti gli attacchi sono stati respinti.

La cifra dei prigionieri validi fatti ieri dai francesi e attualmente enumerati raggiunge gli 800.

Sulla riva destra della Mosa i tedeschi hanno pronunziato verso le nove un violento attacco tra Fleury e l'opera di Thiaumont; i nostri tiri di sbarramento e i fuochi delle nostre mitragliatrici li hanno arrestati di netto infliggendo loro forti perdite.

Esercito d'Oriente. — Dallo Struma al Vardar lotta delle artiglierie e scaramuccie abbastanza vive, specialmente sul fronte inglese nella regione del lago di Doiran.

Sul fronte serbo nessuna azione di fanteria.

La nostra artiglieria ha bombardato violentemente le posizioni bulgare della riva destra del Brod.

Ad est di Florina i francesi, violentemente contrattaccati da importanti forze bulgare di fronte ad Armensko hanno magnificamente resistito a tutti gli assalti e gli assalitori, falciati dai fuochi della nostra artiglieria e della nostra fanteria, hanno subìto considerevoli perdite ed hanno ripiegato in disordine.

Ad ovest di Florina i russi, in collegamento con i francesi, hanno impegnato vivi combattimenti a nord di Asmensko, facendo cinquanta prigionieri e impadronendosi di quattro mitragliatrici.

Nella giornata del 25 settembre gli aeroplani francesi da caccia hanno impegnato quarantasette combattimenti sul fronte della Somme. Cinque aeroplani tedeschi sono stati abbattuti; altri tre, gravemente colpiti, hanno dovuto atterrare; uno, mitragliato a pie-

colissima distanza, è caduto al suolo privo di direzione senza che si sia potuto seguirlo.

Squadriglie francesi da bombardamento hanno effettuato le seguenti operazioni:

Nella notte dal 24 al 25 hanno lanciato 200 granate da 120 sugli alti forni di Dilingen, sulle officine di Sarre Louis e sulla stazione di Metz Sablons, 22 sugli alti forni di Rombach e le ferrovie di Metz Thionville.

Nella sera del 25 quattro aeroplani muniti di cannoni hanno tirato 82 granate sulle organizzazioni tedesche di Sailly, Saillysel e del bosco di Saint-Vaast.

Nel pomeriggio di ieri 30 proiettili sono stati lanciati sui bivacchi della regione Montfalcon-Nantillois e 12 sugli impianti militari presso Azannes.

Infine nella notte dal 25 al 26 gli aeroplani francesi hanno lanciato 102 granate sulla stazione e sui baraccamenti di Guiscard e sulla stazione di Noyon, 52 sull'aerodromo di Hervilly, sulle stazioni di Ham, Fins e Boyelle.

Nel pomeriggio del 25 corr., un aeroplano tedesco ha lanciato 2 bombe che sono cadute sulle dune a nord di Calais senza produrre alcun danno.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La battaglia è continuata oggi con successo a nord della Somme. Le truppe alleate hanno accresciuto il loro guadagno di ieri in forti proporzioni ed hanno raggiunto in qualche ora gli obiettivi fissati per la seconda giornata della lotta.

Fin dal mattino le truppe francesi, riprendendo la loro offensiva, si sono impadronite di tutta la parte di Combles situata ad est e a sud della ferrovia.

Nostre pattuglie entravano in collegamento con elementi dell'ala destra dell'esercito britannico che sgombravano dal nemico la parte nord-ovest di Combles.

Poco dopo il villaggio tutto intero cadeva in nostro potere. Il bottino fatto a Combles è considerevole. I tedeschi avevano accumulato nei sotterranei del luogo un'enorme quantità di munizioni e provvigioni di ogni specie. Abbiamo raccolto un centinaio di tedeschi feriti abbandonati dal nemico. Combles è pieno di cadaveri tedeschi.

Nel pomeriggio le nostre truppe ampliando i loro vantaggi si sono impadronite di un piccolo bosco situato a nord di Frégicourt, a mezza strada da Morval e della maggior parte del terreno fortemente organizzato compreso tra questo bosco ed il limite occidentale del bosco di Saint-Waast ad est della strada di Béthune.

La cifra dei prigionieri validi fatti dai francesi da ieri raggiunge attualmente i 1200; ed abbiamo potuto contare sinora una trentina di mitragliatrici.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

Risulta da nuove informazioni che lo Zeppelin che ha volato sulla regione di Calais nella notte dal 22 al 23 settembre ha lanciato venti bombe, che sono tutte cadute in terreni disabitati a grande distanza dalla città.

È probabile che, preso sotto il fuoco dei nostri cannoni, lo Zeppelin si sia sbarazzato delle bombe, per prendere quota e fuggire.

Londra, 26 (ore 12,43). — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito inglese a Salonicco dice:

Sul fronte dello Struma l'artiglieria francese ha bombardato Karaska: il nemico è stato costretto a sgombrare uno dei suoi campi.

Sul fronte di Doiran le nostre pattuglie hanno fatto con successo incursioni nelle trincee nemiche.

L'artiglieria e gli aeroplani hanno spiegato una considerevole attività.

I nostri aeroplani hanno combattuto contro aeroplani nemici e li hanno costretti a battere in ritirata tre volte.

Londra, 26 (ore 14,35). — Un comunicato del generale Haig, dice:

Le operazioni di ieri furono coronate da pieno successo. La preparazione e l'esecuzione dell'attacco dell'artiglieria e della fanteria e la loro cooperazione sono state assolutamente ammirabili.

Dalle stazioni di controllo sono già passati oltre 1500 prigionieri e continuano ancora ad affluirne.

È stato preso molto materiale da guerra, la cui importanza non può essere ancora valutata.

Il progresso è continuato nella notte e nel mattino.

Una forte ridotta fra Les Boeufs e Gredecourt è stata presa e la guarnigione è stata fatta prigioniera.

Le nostre truppe sono entrate a Combles da ovest, superandovi la resistenza del nemico, che ha avuto perdite gravissime.

Basilea, 26. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale in data 25 corrente, dice:

Fronte macedone. — Nel settore di Florina e dei monti Kaimaktchalan viva attività dell'artiglieria nemica.

Un tentativo della fanteria nemica di avanzare su tutto questo fronte non è riuscito.

Nella valle della Moglenitza deboli azioni di fanteria.

Dalle due parti del Vardar debole fuoco dell'artiglieria nemica che ha lanciato granate incendiarie sulla città di Doiran, provocandovi un incendio.

Ai piedi della Belassitza Planina, calma.

Sul fronte dello Struma vivo combattimento di artiglieria. Un tentativo di reparti nemici di avanzare sulla riva sinistra del fiume, ad est di Orli, non è riuscito.

Sulla costa del Mare Egeo, calma.

Fronte romeno. — Sul Danubio, calma.

Nella Dobrugia attacchi del nostro fianco destro hanno occupato la linea Amzartch-Perveli.

Sul resto del fronte debole attività di artiglieria e fanteria.

Sul litorale del Mar Nero calma.

Corfù, 26. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito serbo dice:

Nella giornata del 24 corr., seri combattimenti si svolsero in direzione di Monastir. Continuiamo ad avanzare con successo. La nostra artiglieria infligge alle truppe bulgare gravissime perdite. Abbiamo fatto prigionieri venti bulgari.

Bucarest, 26. — Un comunicato ufficiale dice:

Fronte nord e nord-ovest. — Scontri di pattuglie. Nella valle del Jul lotte violente. Le nostre truppe hanno progredito.

Fronte sud. — In Dubrugia, sul fianco destro, il nemico ha attaccato per tre volte con grandi masse, ma è stata respinto.

Attacchi aerei. — Una squadriglia di velivoli ha lanciato ieri nel pomeriggio bombe su Bukarest. Nessun edificio militare è stato colpito, ma le bombe hanno colpito invece un sanatorio, un ospedale e l'asilo degli Orfani. Vi sono stati sessanta morti e numerosi feriti. Più di due terzi delle vittime sono donne e fanciulli in età minore dei quattordici anni. Uno Zeppelin ha lanciato bombe su Bukarest nella notte dal 25 al 26, uccidendo cinque fanciulli.

I nostri velivoli hanno lanciato bombe sugli accantonamenti in Transilvania.

Basilea, 26. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data del 25 corrente dice:

Sul fronte del Caucaso, alla nostra ala destra, un attacco di sorpresa del nemico non riuscì.

Inoltre su questa ala vi furono scaramuccie con fuoco intermittente di artiglieria e fanteria.

All'ala sinistra respingemmo di sorpresa deboli forze nemiche. Nessun avvenimento importante sugli altri fronti.

Sul fronte della Galizia i russi, dopo aver preso le nostre truppe sotto un intenso fuoco, pronunziarono il 24 corrente un attacco contro di esse con forze molto superiori. L'attacco, che durò tutta la giornata, non riuscì. Al principio dell'azione, i russi riuscirono a penetrare in alcune parti soltanto delle nostre trincee più avanzate, ad est di Myotsztchow. Furono respinti da un nostro contrattacco alla baionetta.

Londra, 26. — Un comunicato ufficiale sul raid degli Zeppelin del 23 corrente dice:

È accertato che i due Zeppelin abbattuti durante il raid del 23 settembre sono l'*L 32* e l'*L 33* di recente costruzione. Il primo fu anzitutto danneggiato dal tiro dei cannoni di difesa e infine distrutto da un aeroplano. Il secondo, colpito anch'esso dai cannoni, fu costretto a discendere ad Essex a causa della perdita del gas.

Dopo un'inchiesta più precisa risulta che le perdite prodotte da questo raid ascendono adesso a 23 uomini, 12 donne e 3 fanciulli uccisi, 56 uomini, 43 donne e 26 franciulli feriti.

Le perdite totali del raid della notte scorsa sono di 36 uccisi e 27 feriti; danni materiali insignificanti e di nessuna importanza militare.

Londra, 26 (ufficiale). — Sette aeronavi hanno effettuato un raid sull'Inghilterra la notte scorsa attaccando i distretti della costa dell'est, del sud-est e del nord-est e le contee del centro.

Il principale attacco è stato rivolto contro i centri industriali nelle contee del centro.

Finora non si segnala nessun danno alle officine ed alle opere di importanza militare. Un certo numero di piccole abitazioni e capanne sono state distrutte.

Si segnalano 29 morti. Nessuno sforzo è stato fatto per avvicinarsi a Londra.

Le aeronavi, bersagliate dalle difese antiaeree, sono state cacciate da parecchi grandi centri industriali.

Londra, 27 (ore 1,44). — Un comunicato del generale Haig in data di ieri sera dice:

Sulla nostra ala sinistra le truppe anglo-francesi hanno occupato tutto il villaggio di Combles, come conseguenza della conquista di Fregicourt e di Morval.

Abbiamo respinto violenti contrattacchi nella regione Morval-Les Boeufs infliggendo gravi perdite al nemico.

Al centro abbiamo preso d'assalto il villaggio fortificato di Gufudecourt ed abbiamo cacciato i tedeschi in disordine.

All'ala sinistra ci siamo impadroniti di Thiepval e della cresta di colline elevate, che si trovano ad est e che comprendono la ridotta Zollern. Tali colline erano potentemente fortificate mercè un complicato sistema di trincee, saldamente protette da reticolati di fil di ferro. Esse furono difese con disperato coraggio.

I successi riportati negli ultimi due giorni possono essere ritenuti di considerevole importanza.

PER ENRICO PESSINA

Mentre Napoli si preparava ieri alle solenni onoranze che in nome della patria e della scienza tributerà oggi alla lagrimata salma di Enrico Pessina, glorioso suo figlio, continuava a crescere il gran numero di telegrammi che cospicue personalità della scienza e della politica, inviavano alla famiglia dell'illustre estinto.

S. E. il ministro Comandini telegrafò:

« La scomparsa di Enrico Pessina addolora profondamente quanti dalla cattedra e nel foro dedicano la loro attività allo studio e alla prassi del diritto perchè per tutti ugualmente egli era il maestro. Maestro insuperabile per la profonda genialità dell'intelletto per la infinita vastità della dottrina per l'austera dignità della vita. Non secondo ad alcuno dei grandi giuristi della scuola classica del diritto penale egli aveva saputo vivificarne le dottrine in conformità dello spirito e delle esigenze dei tempi e dei progressi della scienza del giure. Discepolo degli immortali giureconsulti della scuola napoletana che mantennero superbamente accesa la face della libertà anche nei tempi più oscuri della tirannide, emulò i maestri facendo assurgere anche nei tempi mutati l'esercizio della avvocheria ad un sacerdozio nel quale mai il difensore smentì il docente o il cittadino. Alla sua memoria imperitura invio un mesto saluto di affetto di reverenza di ammirazione.

« *Comandini* ».

La manifestazione di dolore e di reverenza della cittadinanza partenopea profondamente commossa, si è, nella giornata di ieri, esplicata semprepiù.

Vennero dovunque affisse, oltre ai manifesti del Comune, dei Consigli degli Ordini degli avvocati e procuratori, strisce recanti le scritte di « Lutto cittadino », « Lutto Nazionale ».

Gli edifici pubblici e molti privati issarono la bandiera a mezz'asta in segno di lutto.

Il cadavere del grande estinto l'altra sera, alla presenza dei famigliari, venne deposto in una triplice cassa.

La cassa esterna è in mogano con borchie d'argento e con la iscrizione: « Enrico Pessina - ministro di Stato - morto il 24 settembre 1916 ».

Ai piedi del feretro vennero deposti lo spadino e la feluca di ministro.

Per tutta la giornata continuò il pellegrinaggio di autorità e notabilità, di discepoli e ammiratori a casa Pessina e proseguirono ad affluire telegrammi da ogni parte d'Italia.

Iersera, alle 9,40, la salma venne trasportata all'Università. Il feretro fu deposto sopra un carro tirato da due cavalli e accompagnato dai famigliari, da qualche intimo e da moltissimo pubblico.

Il corteo alle ore 10 giunse all'Università. La salma venne collocata su di un ricco catafalco ricoperto di un drappo di velluto verde ricamato in oro, situato nel centro del grande peristilio, contornato da quattro grandi ceri, da quattro candelabri e da moltissime piante.

Ai piedi della cassa venne messa la bellissima corona del figlio cav. Giuseppe.

Vegliarono la salma i valletti dell'Università, i pompieri e le guardie municipali in alta uniforme.

Nel pomeriggio cominciò l'arrivo di illustri personaggi per assistere ai funerali che si compierono stamane nella forma più solenne e degna.

Alle ore 17,25 provenienti da Roma giunsero le LL. EE. il presidente del Consiglio dei ministri Boselli, i ministri Sacchi, Morrone, Ruffini e Scialoja.

Erano a riceverli alla stazione le LL. EE. il ministro delle colonie Colosimo, il sottosegretario alle armi e munizioni generale Dall'Olio, i senatori Placido, Del Carretto, Calabria, Piedimonte d'Alife, Minervini, gli onorevoli deputati Mendaia, Girardi, Marciano, Magliano, Morisani, Della Pietra, Visocchi, Larussa, Caporali, il prefetto di Napoli comm. Metzinger col suo capo di Gabinetto cavaliere Aperle, il sindaco duca Del Pezzo con la Giunta al completo, l'ammiraglio Presbitero, comandante del dipartimento marittimo, il tenente generale Coardi di Carpeneto, comandante il corpo d'armata, il tenente generale Ferri, comandante la divisione, il commendatore D'Henry, comandante del porto, i presidenti del Consiglio provinciale, senatore Senise, della Deputazione provinciale comm. Galdi e della Giunta provinciale amministrativa comm. Angrisani, il presidente della Camera di commercio comm. Mauro, coi consiglieri Capasso e Carbone, il primo presidente della Corte di cassazione, senatore Cosenza, il primo presidente del tribunale comm. Milchovich, il procuratore del Re Cosentini, il direttore generale del Banco di Napoli comm. Miraglia, e moltissimi rappresentanti di vari Istituti ed Associazioni della città.

S. E. Boselli coi ministri si diresse subito alla casa del senatore Pessina ove giunse alle 17,40.

S. E. Boselli espresse le sue condoglianze al figlio dell'estinto cav. Giuseppe.

Tutti i ministri si firmarono nel registro in portineria della casa Pessina.

Alle ore 18,23 arrivarono anche le LL. EE. il ministro dei trasporti, on. Arlotta e il vice presidente del Senato, on. Blaserna, per assistere ai funerali dei quali diremo domani.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha inviato al figlio di S. E. l'illustre senatore Pessina, cav. Giuseppe, il seguente telegramma:

« Apprendo con vivo dispiacere la notizia della tanto grave e dolorosa perdita del suo genitore. Le alte benemerenze dell'illustre scienziato, dell'eminente patriotta si perpetueranno nel riconoscente ricordo di tutti. A lei e ai suoi esprimo le più cordiali condoglianze.

« VITTORIO EMANUELE ».

S. E. Vassallo. — Ieri mattina, a Messina, l'on. sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, accompagnato dal prefetto commendator Buganza, dall'on. Fulci, dal presidente della Deputazione provinciale e dal sindaco e seguito da numerose automobili visitò le istituzioni locali di assistenza.

Durante il percorso e le visite l'on. Pasqualino-Vassallo venne fatto segno a calorose dimostrazioni da parte della cittadinanza.

Nel pomeriggio, alle ore 16, S. E. Vassallo, insieme al prefetto, al sindaco, ai deputati e ad altre autorità visitò l'ospedale militare principale.

Dopo applauditi discorsi, S. E. Pasqualino-Vassallo portò il saluto riconoscente ed entusiasta del Governo alla città di Messina. Egli fu applauditissimo.

La solenne cerimonia si chiuse al grido di: « Viva l'Italia! Viva il Re! ».

Disposizioni annonarie. — Il sindaco di Roma ha pubblicato un decreto prefettizio, col quale si vieta l'esportazione del granturco anche sotto forma di farina, e la distribuzione al bestiame del granturco destinato alla alimentazione umana.

Con altro manifesto il sindaco comunica le disposizioni riguardo ai prezzi massimi delle uova determinati per la provincia di Roma.

Così prescrive il decreto:

1ª categoria. — Uova fresche o di maggior peso, secondo gli usi commerciali, per la vendita all'ingrosso, ciascuno L. 0,12 1/2, per la vendita al minuto, ciascuno 0,13.

2ª categoria. — Uova meno fresche o più piccole, per la vendita all'ingrosso, ciascuno L. 0,11 1/2, per la vendita al minuto, ciascuno 0,12.

Una Mostra indovinata. — L'Associazione artistica internazionale ha preso l'iniziativa di una « Mostra d'opere d'arte relative alla nostra guerra » da inaugurarsi il 15 novembre p. v.

La felice idea venne accolta con favore e promette di essere egregiamente realizzata.

Il Comitato d'onore, sotto il patrocinio del quale la Mostra va organizzandosi è composto di S. E. il ministro dell'istruzione pubblica, Ruffini, di S. E. il ministro della guerra, Morrone, di S. E. il ministro della marina, Corsi, del prof. Adolfo Apolloni, presidente del Comitato romano per l'organizzazione civile e del dott. Corrado Ricci, direttore generale delle antichità e belle arti.

Alla segreteria del Sodalizio artistico (via Margutta), sono già pervenute moltissime adesioni, fra le quali parecchie di insigni artisti.

R. Università di Roma. — Gli studenti, che intendono sostenere esami nell'imminente sessione autunnale, sono invitati a presentare le relative domande non più tardi del 10 ottobre prossimo venturo.

Gli studenti iscritti d'ufficio debbono presentare anche le bollette comprovanti gli eseguiti pagamenti della tassa di iscrizione e della soprattassa d'esame.

Un nuovo inno nazionale. — Anche la guerra odierna - come, del resto, tutte le guerre per l'indipendenza che l'Italia ha combattuto dal 1848 in poi - doveva ispirare poeti e musicisti.

Il nuovo inno nazionale, edito dalla tipo-litografia S. Fava di Roma, ne è una prova.

Di esso sono autori il maggiore a riposo Francesco Morandi, per la parte poetica, e il giovane tipografo Fernando Juvarra, per quella musicale.

La cultura del Juvarra ci è garante della bontà e serietà del lavoro, che ci auguriamo sia ben presto introdotto nel repertorio delle bande militari e comunali.

Il nuovo inno nazionale è dedicato a S. E. il ministro della guerra.

La temperatura a Roma. — Ieri il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 12.9
Temperatura massima, » » . . 23.9

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

PARIGI, 26. — I giornali hanno da Atene:

Il movimento rivoluzionario si estende in Macedonia, a Creta e nelle isole.

A Creta le autorità civili hanno aderito al movimento, ed è stato tenuto un « meeting » nel quale si è costituito un Comitato direttivo.

Anche il colonnello Jonnou, comandante la divisione di Corfù, ha aderito al movimento.

ATENE, 26. — Il generale Moschopoulos, capo dello stato maggiore generale si è dimesso.

Venizelos è arrivato a Suda.

ZURIGO, 26. — La nona sessione di guerra del Reichstag si inaugurerà giovedì fra la ripresa della lotta contro il cancelliere, degenerante persino in processi di diffamazione, e la ripresa della campagna per la guerra coi sottomarini che fa sperare alla *Taeglische Rundschau* la vittoria di coloro che vogliono che si spinga ad oltranza, fra gli avvenimenti militari che preparano una situazione nuova, cui i tedeschi guardano con malcelato timore, e gli avvenimenti politici culminanti nella discussione alla Camera ungherese con giudizi poco lusinghieri sulla diplomazia tedesca.

Tutto ciò rende quasi morbosa l'aspettativa e i berlinesi danno la caccia da più giorni ai biglietti per assistere alla prima seduta.

Il discorso di Bethmann è stato annunciato in modo da acuire l'attesa, ma oggi la *Frankfurter* attenua questa impressione. È possibile, dice il giornale, che il cancelliere parli giovedì ma è possibile che parli anche più tardi.

È improbabile che il suo discorso sia senzazionale; nei circoli parlamentari non si prevedono dichiarazioni sensazionali o un giudizio sensazionale sulla situazione. Comunque le discussioni saranno vaste, dense di critiche che andranno dalle due nuove dichiarazioni di guerra ai problemi dei viveri, della censura, dello stato d'assedio.

Non si ritiene che vincerà la corrente della guerra con i sottomarini ad oltranza, nè che vi sarà la proposta della nomina di una Commissione di controllo sulla politica estera.

I lavori dureranno tre settimane, poi il Reichstag si chiuderà sino a gennaio quando saranno presentati il bilancio e i progetti finanziari con amplissimi aumenti di imposte.

ATENE, 26. — Il Re Costantino è giunto stamane alle ore 10 al palazzo reale ed ha fatto chiamare subito il presidente del Consiglio ed il ministro della marina, coi quali ha avuto un lungo colloquio.

Riceverà poi il ministro degli affari esteri.

Il Consiglio dei ministri è convocato per stasera.

Direttore ff.: NICOLA LAZZARO. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*